

## **CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI**

### **TITOLI DI CARRIERA                      MAX PUNTI 10**

I titoli di carriera sono valutati con i criteri e punteggi previsti dall'art. 61 DPR n. 483/97 che prevede:

- a) servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le U.S.L., le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 22 e 23 DPR 483/97 e presso altre pubbliche amministrazioni, punti 1,00 per anno;
- b) servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a), punti 0,50.

### **TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO                      PUNTI 3**

- a) specializzazione di livello universitario in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;
- b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso purché attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
- c) saranno inoltre valutati:
  - dottorati di ricerca attinenti                      p. 2 cadauno
  - master universitari attinenti                      p. 0,5 cadauno
  - corsi di perfezionamento universitari o corsi di alta formazione universitari, attinenti, di durata pari ad 1 anno accademico                      p. 0,5 cad.

### **PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI                      MAX PUNTI 3**

La valutazione delle pubblicazioni sarà motivata in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato. Le pubblicazioni per essere valutate devono essere edite a stampa e devono essere integralmente presentate in allegato alla domanda.

La commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

- a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
- b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

### **CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE                      MAX PUNTI 4**

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. All'interno di tale descrizione, rientrano le attività svolte presso il SSN o altra PA con rapporto non di dipendenza (liberi professionisti, co.co.co., borse di studio, assegni di ricerca)

In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica.

Il punteggio attribuito dalla commissione è globale ed è determinato dai singoli elementi documentali prodotti dal candidato.

La commissione determina altresì i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:

1. il periodo di 5 anni di esperienza richiesto come requisito di ammissione, e pertanto non valutabile, verrà sottratto prioritariamente da periodi validamente documentati riportati nel curriculum e, se necessario, dai servizi di carriera di minor valore;
2. nel calcolo del periodo di 5 anni di esperienza non potranno essere considerati periodi precedenti al conseguimento della laurea magistrale né (anche se successivi alla laurea) periodi lavorativi con mansioni, qualifiche o tipologia di attività non riconducibili al profilo a concorso;
3. i servizi saranno valutati fino alla data del rilascio del relativo attestato oppure, in presenza di autocertificazione, farà fede la data della stessa;
4. i certificati e gli attestati devono essere rilasciati dal datore di lavoro o dal legale rappresentante dell'Ente/Amministrazione, in originale o in copia autenticata/autocertificata;
5. i servizi omogenei, prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche se in sedi diverse, saranno cumulati tra loro;
6. per la valutazione dei servizi le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni: non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a giorni 15;
7. I periodi di servizio non di ruolo, in applicazione dell'art. 20 DPR 483/97, sono equiparati ai servizi di ruolo
8. per i periodi di servizio non specificatamente determinati le annate saranno calcolate dal 31/12 del primo anno all'1/1 dell'ultimo anno, mentre le mensilità dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
9. in caso di servizi sovrapposti sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato;
10. nel caso dalla documentazione prodotta non si riesca ad evincere chiaramente la posizione professionale ricoperta, alla stessa verrà attribuito il minor punteggio possibile;
11. non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande;
12. non saranno assegnati punteggi alle idoneità in concorsi;
13. non saranno valutati attestati laudativi, né gli incarichi svolti durante il servizio qualora rientrino nei compiti propri delle qualifiche rivestite;
14. non saranno valutate attività non attinenti;
15. non sarà valutato alcun documento attestante attività non rientranti tra quelle sopra indicate